



Decisione n. 1/2023

Proc. n. 1/2023 R.G. P.F. e n. 1/2023 R.G. T.F.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Proc. n. 1/2023 R.G. P.F. e n. 1/2023 R.G. T.F.

Nella seduta del 6 giugno 2023 ha adottato la presente

DECISIONE

Nel procedimento disciplinare a carico di:

- **Sig. Mauro Baldassarre** (tess. n. 1687), artt. 71 e 72 Reg. Giustizia, art. 2.1 Reg. Giustizia in relazione all'art. 3.16. lett. a), b) e c), art. 31 commi 1, 2 lett. a) e 3 Reg. Organico, artt. 2 e 7 Codice comportamento Sportivo CONI, art. 70 Reg. Giustizia;

- **Arcieri del Basso Reno A.S.D.** (cod. fed. 08109), artt. 71 e 72 Reg. Giustizia, art. 3.1 Reg. Giustizia in relazione all'art. 3.5.1. lett. b), art. 15 Reg. Organico, artt. 2 e 7 Codice comportamento Sportivo CONI, art. 70 Reg. Giustizia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale affiliata di appartenenza del tesserato Mauro Baldassarre, per il comportamento tenuto da quest'ultimo. Entrambe con l'aggravante della recidiva contestata ex art. 70 co. 2 lett. a) e b) e co. 4, Reg. Giustizia.

Visto l'art. 40, Reg. Giustizia;

Visto l'art. 2.1 Reg. Giustizia, in relazione agli artt. 3.16. lett. a), b) e c) e 3.17, Statuto;

Visto l'art. 3.1 Reg. Giustizia, in relazione agli artt. 3.5.1. lett. b) e 3.17, Statuto;

Visto l'art. 15 e l'art. 31, Reg. Organico;

Visti gli artt. 2 e 7, Codice Comportamento Sportivo CONI;

Visti gli artt. 71 e 72, Reg. Giustizia;

Visto l'art. 70, Reg. Giustizia;

Visti gli atti di causa;

Relatore, nella camera di consiglio del 06.06.2023, l'Avv. Riccardo Veltri e sentite le parti come da apposito verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

* * *

FATTO

In data 22.02.2023, la Segreteria Federale trasmetteva all'Ufficio della Procura Federale una serie di comunicazioni dagli indirizzi mail "arcieribassorenoasd@gmail.com" a "formazionequadri@fitarco-italia-org" avvenute nella giornata del 20.02.2023.

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma

Tel. 06 91516918

C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP



world archery



world archery
europe

www.fitarco.it



Con la prima mail del 20.02.2023 (h. 9.15), avente come oggetto "iscriz.Albo tecnici 2023 Baldassarre Mauro 1687", il Sig. Mauro Baldassarre inviava all'Ufficio Formazione Quadri, come allegato alla suddetta comunicazione, l'ordine di bonifico di €. 20,00; obiettivo del mittente era, pertanto, quello di informare l'Ufficio preposto dell'avvenuto pagamento dell'importo necessario a consentirgli l'iscrizione nell'Albo dei tecnici federali per l'anno 2023.

In data 20.02.2023 (h. 10.58), il predetto Ufficio Fitarco riscontrava quanto sopra, precisando che, secondo la Circolare Fitarco n. 65/2022, la quota per l'iscrizione all'Albo tecnici (anno 2023), a decorrere dal 01.01.2023, era pari a €. 30.00, di cui €. 20.00 come iscrizione ed €. 10.00 quale mora per il ritardato pagamento.

All'esito di nuovi contatti sul medesimo oggetto tra le parti predette (cfr. e-mail del 20.02.2023, h. 13.14), il deferito contestava formalmente quanto dedotto dagli Uffici Fitarco, concludendo con la frase: "Non sono moroso, siete voi che avete rifiutato il pagamento. Ho le vostre mail a conferma". In pari data (h. 13.56), l'Ufficio Formazione Quadri precisava all'interessato che, al novembre 2022, lo stesso non era in possesso dei requisiti per l'iscrizione, in quanto: "non aveva accumulato i crediti necessari per rinnovare l'iscrizione per il quadriennio successivo, come previsto dal Regolamento Tecnici Federali".

Seguiva nuovo scambio di comunicazioni tra le parti (cfr. e-mail del 20.02.2023, h. 14.42), ove il Baldassarre inviava una mail dai seguenti contenuti: "Per "Legge" è moroso chi non paga o non vuole pagare. Io invece ho voluto pagare nei tempi punto io ho speso ULTERIORI 50 euro per fare il vostro corso e mettermi in pari x preparare i bambini alle gare e tutto questo lo svolgo gratuitamente. Voi impiegati siete pagati per fare un lavoro, io NON sono pagato per fare un'opera di volontariato ma che produce lo stipendio per voi tutti. E volete anche ulteriori 10 euro? Ma come siete messi?".

È bene precisare che, ancorché non sottoscritte, risulta pacifico, in quanto non oggetto di specifica contestazione da parte dei deferiti, che tutte le richiamate comunicazioni inviate dall'indirizzo arcieribassorenoasd@gmail.com sono state inviate dal Sig. Mauro Baldassarre.

All'esito delle rituali indagini, svolte esclusivamente su prove documentali, visto l'ingiustificato rifiuto del Sig. Baldassarre a comparire in data 16.03.2023, nonostante rituale convocazione, presso la sede della Federazione Italiana Tiro con l'Arco, con atto di deferimento del 02.05.2023 il Procuratore Federale, ritenuta sussistere la colpevolezza del predetto tesserato e della società affiliata, li conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale, formulando le seguenti contestazioni:

- Mauro Baldassarre, artt. 71 e 72 Reg. Giustizia, art. 2.1 Reg. Giustizia in relazione all'art. 3.16 lett. a), b) e c), art. 31 commi 1, 2 lett. a) e 3 Reg. Organico, artt. 2 e 7 Codice comportamento Sportivo CONI, art. 70 Reg. Giustizia, per il comportamento disciplinarmente rilevante consistito nell'aver inviato una mail alle ore 14.42 del 20.2.2023 all'Ufficio Formazione Quadri Fitarco dal contenuto aggressivo, arrogante ed offensivo, lasciando così presupporre l'inadeguatezza del predetto Ufficio nonché dei suoi componenti e mancando di rispetto alla Fitarco tutta;

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma

Tel. 06 91516918

C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



You **Arco**



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP



world archery



world archery
europe



- Arcieri del Basso Reno A.S.D., artt. 71 e 72 Reg. Giustizia, art. 3.1 Reg. Giustizia in relazione all'art. 3.5.1. lett. b), art. 15 Reg. Organico, artt. 2 e 7 Codice comportamento Sportivo CONI, art. 70 Reg. Giustizia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale affiliata di appartenenza del tesserato, per il comportamento tenuto da quest'ultimo.

Entrambe, con l'aggravante della recidiva ex art. 70 comma 2 lett. a) e b) e comma 4 Reg. Giustizia. L'udienza, ritualmente comunicata alle parti, era quindi fissata per il giorno 06.06.2023.

In data 19.05.2023, il Sig. Mauro Baldassarre, in proprio e quale Presidente dell'Associazione presentava proprie memorie difensive con allegata la Circolare n. 65 del 2022.

In data 01.06.2023, perveniva alla Segreteria degli Organi di Giustizia Fitarco (e acquisita in atti) una comunicazione avente ad oggetto "Dimissioni del Consiglio Direttivo Arcieri del Basso Reno asd 08-109" e pari data, a firma del Presidente dimissionario Sig. Mauro Baldassarre, ove è riportato che, "a far data odierna, il Consiglio Direttivo della scrivente ha presentato le dimissioni da ogni carica/qualifica, riferita alla affiliazione con la FITARCO. A brevissimo sarà convocata una nuova assemblea".

Alla camera di consiglio del 06.06.2023, era presente innanzi al Collegio il Procuratore Federale mentre nessuno è comparso per i deferiti, nonostante la rituale convocazione.

Nel merito del giudizio, il Procuratore Federale si riportava al proprio atto di deferimento ritenendolo completo e idoneo a supportare l'incolpazione. L'accusa evidenziava, in particolare, come il comportamento del deferito non si discostasse da precedenti sue manifestazioni già sanzionate dal Tribunale Federale, ove il Baldassarre si esprimeva ugualmente con toni non corretti, nonché sproporzionati rispetto all'oggetto della fattispecie, oltre che violativi dei principi generali a tutela del movimento sportivo.

Il Procuratore richiamava, altresì, la reiterazione della già contestata recidiva in cui è incorso il deferito, citando, nello specifico, la recente Decisione T.F. n. 3/2022, ove già era stata rilevata una prima recidiva; evidenziava, inoltre, come la documentazione pervenuta in data 01.06.2023 non fosse in alcun modo conferente con la incolpazione.

Ciò posto, l'Accusa invocava per:

- Sig. Mauro Baldassarre, la sanzione della sospensione di n. 1 (uno) mese da ogni attività sportiva, sociale e federale (pena base), aumentata, in ragione della recidiva ex art. 70, comma 4, R.G., alla pena finale di n. 1 (uno) mese e n. 20 (venti) giorni di sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale;
- Arcieri del Basso Reno A.S.D., il pagamento di una ammenda di Euro 200,00, pari a n. 4 volte la quota di prima affiliazione (pena base), aumentata per la citata recidiva ex art. 70, comma 4, R.G., alla pena finale di una ammenda di Euro 300,00 (trecento), pari a n. 6 (sei) volte la quota di prima affiliazione.

Il giudizio era quindi trattenuto in decisione.

* * *

DIRITTO

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma

Tel. 06 91516918

C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





Il Collegio ritiene il deferimento fondato.

A tale convincimento si giunge dalla lettura congiunta degli atti di causa e dei precedenti procedimenti, richiamati dall'accusa, relativi alla posizione del deferito per analoghi capi di incolpazione.

Giova innanzitutto sottolineare che:

- l'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI specifica che: *"I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva"*;
- l'art. 7 del medesimo testo normativo, precede, inoltre, che: *"I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo"*;
- l'art. 2.1 del Regolamento di Giustizia Fitarco, dispone, da ultimo, che: *"I tesserati e gli affiliati sono tenuti all'osservanza dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva, dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni federali, del Codice di comportamento sportivo del CONI e delle norme emanate dal CIO, dalla World Archery, dalla World Archery Europe e dal CONI e devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità, della rettitudine e della correttezza nell'esercizio della pratica sportiva e in ogni altro connesso rapporto accettando i provvedimenti e le decisioni degli Organi di giustizia"*.

Ferme tali previsioni, atte a chiarire con esattezza i principi a cui tutti i tesserati sono chiamati a conformarsi, il Collegio ritiene che la Procura Federale ponga critiche fondate ove si determina a censurare la condotta del tesserato, il quale, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ledeva l'onore e la reputazione dell'Ufficio Formazione Quadri Fitarco, nonché l'onorabilità della Federazione Tiro con l'Arco, esternando il proprio disappunto a mezzo mail utilizzando toni forti ed espressioni offensive ("ma come siete messi?"), lasciando così presupporre l'inadeguatezza del predetto Ufficio e dei suoi componenti.

Invero, contrariamente a quanto affermato dal deferito, l'esame della corrispondenza tra il Baldassarre e l'Ufficio Formazione Quadri palesa la volontà del deferito di polemizzare (formalmente) con la Federazione attraverso l'utilizzo di espressioni non consone e corrette, in quanto tali sicuramente lesive dell'immagine dei destinatari.

Non coglie nel segno, al riguardo, la tesi difensiva del Baldassarre, da intendersi come scriminante, secondo cui: *"i motivi ostativi determinanti il ritardo"* nell'iscrizione per l'anno 2023 nel termine del 31.12.2022 non sarebbero a lui imputabili, ma *"all'oggettiva impossibilità dovuta ad una inibizione temporanea dell'attività"* cui il deferito sarebbe incorso.

Tale circostanza è infondata e comunque inconferente ai fini del giudizio.

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma

Tel. 06 91516918

C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



YouArco



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP



world archery



world archery
europe

www.fitarco.it



La predetta condotta, ad avviso di questo Tribunale, appare ancor più ingiustificata, se si considera che il medesimo deferito è stato già sanzionato, in passato, per analoghe fattispecie (cfr., da ultimo, Decisione T.F. n. 3/2022).

Il Collegio rileva, infine, la ininfluenza delle dimissioni del deferito da Presidente dell'Associazione Arcieri del Basso Reno A.S.D. (01.06.2023), posto che il medesimo, oggi tesserato Fitarco, all'epoca dei fatti contestati ricopriva la carica di Presidente della suddetta Associazione.

In conclusione, il Collegio ritiene fondato il deferimento, e, con esso, la sanzione invocata dalla Procura Federale per gli addebiti ascritti ad ambedue gli incolpati; per l'effetto, applica a:

- Sig. Mauro Baldassarre, la sanzione della sospensione di n. 1 (uno) mese da ogni attività sportiva, sociale e federale (pena base), aumentata, in ragione della applicazione della recidiva ex art. 70, comma 4, R.G., alla pena finale di n. 1 (uno) mese e n. 20 (venti) giorni di sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale;

- Arcieri del Basso Reno A.S.D., la sanzione del pagamento di una ammenda di Euro 200,00, pari a n. 4 volte la quota di prima affiliazione (pena base), aumentata in ragione della applicazione della recidiva ex art. 70, comma 4, R.G., così giungendo alla pena finale di una ammenda di Euro 300,00 (trecento), pari a n. 6 (sei) volte la quota di prima affiliazione.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando nei termini di cui in motivazione, applica a:

- Sig. Mauro Baldassarre, come sopra identificato, la sanzione di n. 1 (uno) mese e n. 20 (venti) giorni di sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale;

- Arcieri del Basso Reno A.S.D., in persona del suo *l.r.p.t.*, la sanzione dell'ammenda pari a Euro 300,00 (trecento/00) pari a n. 6 (sei) volte la quota di prima affiliazione.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia di comunicare il presente provvedimento alle parti interessate.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 06.06.2023 con l'intervento di:

Prof. Avv. Andrea Altieri (Presidente)

Avv. Riccardo Veltri (Componente, Estensore)

Avv. Sabina Maroncelli (Componente)

L'Estensore
Avv. Riccardo Veltri

Il Presidente
Prof. Avv. Andrea Altieri

PUBBLICATA IL 16.06.2023

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma

Tel. 06 91516918

C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP



www.fitarco.it